

SOMMARIO

QUARTO CAPITOLO

SEGUE ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

1. Whistleblower
2. Patto d'integrità
3. Monitoraggio
 - 3.1. Tempi procedimenti - Il titolare del potere sostitutivo
 - 3.2. Rapporti con i terzi contraenti
4. VANTAGGI ECONOMICI - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
5. CONCORSI E SELEZIONE DEL PERSONALE - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale
6. ATTIVITÀ ISPETTIVE - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive.
7. MONITORAGGIO PTPCT - Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.T., con individuazione dei tempi e delle modalità di informativa. Relazione annuale del RPC.
8. SOCIETÀ PUBBLICHE - Società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici economici, società e enti di diritto privato partecipati, associazioni, fondazioni.

QUARTO CAPITOLO

SEGUE ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

1. WHISTLEBLOWER

Adozione di misure per la tutela del whistleblower

La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione da introdurre nel PTPCT.

La Legge n. 179 del 30/11/2017 ha modificato l'articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego. L'articolo già stabiliva che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento per i motivi sopra detti e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell'amministrazione.

L'Anac, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità.

Inoltre, l'Anac applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.

Sempre secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 179/17, il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di sua condanna in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, ma si rivolgono anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla P.A.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge, la nuova disciplina allarga anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

L'articolo 3 della legge introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

Qualora la denuncia risultasse fondata, si dovrà avviare un procedimento disciplinare.

In tal caso, l'articolo 54-bis (comma 2) stabilisce che:

- l'identità del segnalante non deve essere rivelata, senza il suo consenso, se la contestazione disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
- al contrario, qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ma soltanto se la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione delle misure ritorsive verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

L'ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La denuncia resta sottratta all'accesso "documentale" della legge 241/1990 ed è esclusa dall'accesso civico "generalizzato".

L'accesso, di qualunque tipo esso sia, non può essere riconosciuto poiché l'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata (tranne nel caso di circoscritte eccezioni correlate dal "diritto alla difesa" del denunciato).

L'art. 54-bis tutela i dipendenti che segnalano condotte illecite delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Si tratta delle condotte riconducibili:

- a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione elencati dal Codice penale (Titolo II, Capo I);
- ad ogni situazione in cui si ravvisi un utilizzo distorto, abusivo, da parte di un soggetto, del potere pubblico a lui affidato per ricavare vantaggi privati;
- a un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati di funzioni pubbliche, compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno.

La segnalazione dell'illecito può essere inoltrata:

- al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

La modalità per inoltrare la segnalazione al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è la seguente:

- attraverso la piattaforma informatica dedicata accessibile al seguente link: <https://comunedimazzano.whistleblowing.it>.

La piattaforma permette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell'ente e di dialogare con i segnalanti, anche in modo anonimo.

Nei siti istituzionali dei tre Comuni aggregati si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" cliccando i link alle pagine dedicate:

https://mazzano.etrasparenza.it/contenuto18990_whistleblowing_769.html

https://nuvolento.etrasparenza.it/contenuto19077_whistleblowing_769.html

https://nuvolera.etrasparenza.it/contenuto19076_whistleblowing_769.html

oppure

- indirizzandola al seguente indirizzo di posta elettronica: segretario@comune.mazzano.bs.it, inserendo come oggetto: "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001".

Si provvederà a dare la notizia dell'adozione del sistema informatico di gestione delle segnalazioni di whistleblowing nella home page del proprio sito istituzionale, in modo chiaro e visibile.

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

Qualora la segnalazione non risulti infondata, il responsabile anticorruzione a sua volta deve comunicare i fatti a:

- il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- l'ufficio procedimenti disciplinari;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC;
- il Dipartimento della funzione pubblica.

La tutela del segnalante deve essere assicurata anche in tali comunicazioni, mentre, nel caso di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire al segnalante.

Successivamente i soggetti interni informeranno il responsabile anticorruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Infine, per la trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica, la comunicazione dovrà evidenziare che trattasi d'una segnalazione pervenuta da un soggetto cui è riconosciuta la tutela rafforzata ai sensi dell'art. 54-bis.

L'ANAC con la deliberazione n. 469 del 9 giugno 2021, ha rinnovato le Linee guida in materia di whistleblowing.

Caratteristiche delle segnalazioni che l'Autorità ritiene necessarie ai fini dell'applicazione al loro autore dell'istituto del whistleblowing e del sistema di tutele ad esso connesse.

Perché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall'art. 54-bis i presupposti sono i seguenti:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di "dipendente pubblico" o equiparato (cfr. infra, § 1.2);
- la segnalazione deve avere ad oggetto "condotte illecite";
- il dipendente deve essere venuto a conoscenza di tali "condotte illecite" "in ragione del proprio rapporto di lavoro";
- la segnalazione deve essere effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione";
- la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno delle quattro tipologie di destinatari indicati nell'art. 54-bis, co. 1 (RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile).

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

Termini

Il termine per l'avvio dell'istruttoria è di **quindici giorni lavorativi** che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di *sessanta giorni* che decorrono dalla data di avvio della stessa.

La conservazione delle segnalazioni

Riguardo ai termini di conservazione delle segnalazioni, che l'Autorità ha valutato con il Garante della privacy, le Linee guida precisano che i dati raccolti devono essere conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Quale termine minimo di conservazione delle segnalazioni si stabiliscono dieci anni, ma, nel caso sia instaurato un giudizio, tale termine si prolunga fino alla conclusione del giudizio medesimo.

Misure: Si provvede a sensibilizzare e formare tutto il personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo, con la nota informativa allegata, che sarà consegnata anche a tutti i collaboratori che entreranno in rapporto con il Comune

2. PATTO D'INTEGRITA' - Predisposizione di patti d'integrità / protocolli di legalità per procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture.

MISURA L'ente ha elaborato un proprio schema di Patto d'integrità, la cui accettazione è imposta, in sede di gara nelle procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture, ai concorrenti (allegato 1 al presente Piano).

Il Patto d'integrità sottoscritto viene richiamato quale parte integrante, nel Contratto d'appalto.

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come **presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.**

I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato.

I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nell'appalto pubblico.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni nel caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Il "Patto di Integrità" costituisce uno degli strumenti più significativi individuati dalle organizzazioni specializzate, a partire da *Transparency International*, per prevenire la corruzione nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici, consistendo in un accordo tra l'Amministrazione Pubblica e i concorrenti alle gare per l'aggiudicazione di pubblici contratti, con previsione di diritti e obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti per ottenere il contratto o, in fase successiva all'aggiudicazione, mentre lo porta a termine.

In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della predetta normativa. I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

3. MONITORAGGIO

3.1. TEMPI PROCEDIMENTI - Realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

L'Amministrazione, in sede di attività espletata ai fini dei controlli interni successivi sull'attività amministrativa, provvede per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, cioè del Segretario Comunale sotto la direzione del quale tali controlli si esplicano, con il supporto dei responsabili di Area, a effettuare a campione la verifica dei termini dei procedimenti amministrativi gestiti, al fine di verificare il rispetto dei tempi dei diversi procedimenti amministrativi.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27/09/2021 è stato approvato il **NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI** che ha sostituito il precedente regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 in data 22/12/2012 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/10/2015.

MISURA I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione (COME INDIVIDUATE NEL PRESENTE PIANO) relazionano annualmente alla Posizione Organizzativa sul rispetto dei tempi

procedimentali ed in merito a qualsiasi anomalia accertata, **indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.**

Le P.O. provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali prendendo come riferimento anche le eventuali relazioni pervenute dai dipendenti di cui sopra, e provvedono tempestivamente all'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate.

In ogni caso, le P.O., con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, **informano** tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, **in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali**, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa dirigenziale.

IL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020, poi così modificato dall'art. 61, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021). *"L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire **il potere sostitutivo in caso di inerzia**. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria."*

Il Titolare del potere sostitutivo in caso di inadempienza dei responsabili di Area, ai sensi della normativa sopra richiamata, viene individuato, con l'approvazione del presente Piano, nel Segretario Comunale. Se ne darà la relativa informazione nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "istanza di parte", è indice di buona amministrazione ed è una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è misura anticorruzione prioritaria prevista dal PNA.

L'Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali: "attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi".

Per vigilare sul rispetto dei termini **procedimentali il "titolare del potere sostitutivo", in sede di espletamento dei controlli interni, verifica anche i termini entro i quali il procedimento si è concluso.**

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il titolare del potere sostitutivo ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Poiché la verifica in parola viene fatta in sede di controlli interni, alla detta comunicazione all'organo di governo, si provvederà ad espletamento dei controlli interni concluso.

3.2 RAPPORTI CON I TERZI CONTRAENTI - Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.

In merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente **Codice di comportamento del personale**. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

4. VANTAGGI ECONOMICI - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 (modificato dal d.lgs. 97/2016) sono pubblicati gli atti con i quali si **determinano criteri e modalità per la concessione** di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per attribuire vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici ed enti privati. L'art. 12 della legge 241/1990 stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere siano subordinate alla "predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Il Comune di Mazzano si è dotato di un apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 26/1/2018) che disciplina l'Albo e la Consulta delle associazioni e la concessione di Patrocini e contributi economici.

Gli atti amministrativi, riconducibili alla disciplina dell'art. 12, hanno per oggetto l'attribuzione, ad un terzo, di una somma di denaro, ovvero di un bene valutabile economicamente, senza che ciò determini l'instaurarsi di un rapporto sinallagmatico; quindi, senza che il beneficiario assuma l'obbligo di una controprestazione o della restituzione del denaro.

L'ANAC, mutando il proprio orientamento rispetto alle precedenti Linee guida (deliberazione n. 59/2013), ha stabilito che siano da pubblicare le norme che disciplinano e fissano criteri e modalità di erogazione sia dei contributi in denaro, sia di benefici di natura assistenziale, in cui l'aspetto prestazionale è prevalente rispetto a quello economico monetario.

L'amministrazione, infatti, anche nell'ipotesi di contributi non monetari (ma di tipo "materiale"), non può operare in assoluta libertà ed è tenuta a rispettare il principio generale della uguaglianza tra gli aspiranti beneficiari, evitando ingiustificate discriminazioni, applicando i criteri prestabiliti nella normativa e negli atti dell'amministrazione stessa.

Pertanto, secondo la deliberazione n. 468/2021, ora è necessario pubblicare in Amministrazione trasparente non solo il regolamento che norma l'elargizione dei contributi da parte dell'ente, ma **tutte le disposizioni che disciplinano l'attribuzione di vantaggi a terzi.**

Il comma 2 del medesimo art. 26, impone la pubblicazione dei **provvedimenti di concessione di benefici superiori a 1.000 euro**, assegnati allo stesso beneficiario, nel corso dell'anno solare.

La pubblicazione, che è dovuta anche qualora il limite venga superato con più provvedimenti, costituisce condizione di legale efficacia del provvedimento di attribuzione del vantaggio.

Tale pubblicazione in Amministrazione trasparente deve avvenire "tempestivamente", **prima della liquidazione delle somme.**

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", nel rispetto delle nuove Linee guida in materia di obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi

economici a persone fisiche, enti pubblici e privati, approvate dall'ANAC con deliberazione dell'Autorità 16/6/2021 n. 468.

Si devono pubblicare tutti gli atti con cui si dispone l'erogazione di vantaggi in denaro quali, ad esempio:

- i sussidi (contributi economici di natura assistenziale);
- gli indennizzi (contributi economici solidali);
- i premi;
- i contributi finalizzati ad incentivare attività di pubblico interesse;
- le sovvenzioni in senso stretto (ad esempio quelle finalizzate ad agevolare l'esercizio di attività imprenditoriali mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti a tasso agevolato).

Al contrario, non si devono pubblicare, ai sensi del comma 2 dell'art. 26, gli atti di concessione riferiti a servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro, non quantificabili chiaramente e direttamente in termini economico monetari.

Il comma 4 dell'art. 26 esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche beneficiarie qualora sia possibile desumere informazioni sullo stato di salute, ovvero sulla condizione di disagio economico-sociale dell'interessato.

L'art. 27, del d.lgs. 33/2013, elenca le informazioni da pubblicare; tali informazioni, organizzate annualmente in unico elenco, sono registrate in Amministrazione trasparente ("Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di concessione") con modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo (art. 27 comma 2).

MISURA Pubblicare in Amministrazione trasparente non solo il regolamento che norma l'elargizione dei contributi da parte dell'ente, ma **tutte le disposizioni con le quali si determinano criteri e modalità per la concessione di vantaggi a terzi.**

Pubblicare i **provvedimenti di concessione di benefici superiori a 1.000 euro**, assegnati allo stesso beneficiario, nel corso dell'anno solare **prima della liquidazione delle somme.**

5. CONCORSI E SELEZIONE DEL PERSONALE - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

6. ATTIVITÀ ISPETTIVE - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive.

L'articolo 1, comma 10, lettera a) della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione.

Al fine di consentire al Responsabile di prevenzione della corruzione di monitorare costantemente l'andamento di attuazione del Piano dando così la possibilità allo stesso di intraprendere le iniziative necessarie ed opportune nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni, per ciascuno degli uffici esposti a rischio corruzione come individuati nel presente Piano, **ogni Responsabile di Area provvede a comunicare ANNUALMENTE, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, al Responsabile di prevenzione della corruzione le necessarie informazioni circa i casi di inadempimento alla disciplina anticorruzione.**

7. MONITORAGGIO PTPCT - Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.T., con individuazione dei tempi e delle modalità di informativa. Relazione annuale del RPC.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione redige una **relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C., la trasmette alla Giunta comunale e ai Consiglieri comunali, al nucleo di valutazione e provvede alla sua pubblicazione su Amministrazione Trasparente.** Qualora l'organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta.

La relazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente.

8. SOCIETA' PUBBLICHE - Società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici economici, società e enti di diritto privato partecipati, associazioni, fondazioni.

Il d.lgs. 97/2016 ha modificato e integrato sia al d.lgs. 33/2013 sia la l. 190/2012, delineando un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza più ampio, rispetto a quello della prevenzione della corruzione. L'art. 2-bis, rubricato «*Ambito soggettivo di applicazione*», sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013, abrogato dall'art. 43.

Il co. 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)*».

Per quanto concerne **la trasparenza**, l'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone che la normativa del d.lgs. 33/2013 **si applica, in quanto compatibile, anche a:**

a) enti pubblici economici e ordini professionali;

b) società in controllo pubblico (n.d.r. di cui al d.lgs. 175/16). Sono escluse, invece, le società quotate.

c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

I soggetti sopra detti applicano la **medesima disciplina sulla trasparenza** prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «*in quanto compatibile*».

In relazione alla disciplina sulla corruzione, l'art. 41 prevede da parte di tali soggetti l'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). Essi devono integrare il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge 190/2012.

Per le **Società in partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato assimilati**, l'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, dispone che alle società in partecipazione di cui al d.lgs. 175/16 e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni «*in quanto compatibile*» e «*limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*».

Per i suddetti soggetti, invece, l'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione.

La deliberazione ANAC n. 1074 in data 21/11/2018, relativa all'aggiornamento PNA 2018, analizza gli adempimenti in capo alle società pubbliche, che si riassumono di seguito:

- Creazione di un'autonoma sezione "Amministrazione/Società trasparente" sul sito
- Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e/o Responsabile della Trasparenza(RT)
- Adozione modello di organizzazione e gestione (MOG) ex d.lgs. 231/2001 e/o adozione di misure volte alla prevenzione della corruzione in un autonomo documento o in un'apposita sezione del (MOG) che tengano luogo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC)
- Adozione di un Codice di comportamento e/o di un Codice disciplinare e di un Codice etico
- Adozione di una procedura di inoltro e gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing)
- Adozione di Regolamenti in materia di accesso
- Adozione e relativa pubblicazione di misure organizzative e/o procedure per garantire il diritto di accesso civico "semplice", generalizzato e accesso documentale

Con Linee guida approvate con determinazione n. 1134/2017, l'ANAC ha precisato le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che le **società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni** sono tenuti ad attuare successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97:

- Entro il 31 gennaio di ogni anno adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC. Ove adottato il modello 231, tali misure sono unite in un unico documento con quelle del modello 231.
- nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- applicare gli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, con i limiti della compatibilità;
- dotarsi di una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso generalizzato;
- per gli enti di diritto privato partecipati, provvedere alla delimitazione delle attività di pubblico interesse.

Per le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013), l'adeguamento alle misure di trasparenza (le medesime applicabili alle società a partecipazione pubblica non di controllo) doveva avvenire entro **il 31 luglio 2018**, salvo il riallineamento definitivo entro **il 31 gennaio 2019**. Da tale data, pertanto, l'ANAC ha informato che avvierà la vigilanza anche su tali enti.

Le partecipazioni dirette del Comune di Mazzano alla data del 31/12/2020, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20/12/2021, relativa alla ricognizione delle partecipazioni possedute e alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., sono le seguenti:

Denominazione società partecipata	Codice fiscale società	Partecipazione al capitale sociale	Percentuale	Attività esercitata
Mazzano Servizi srl	02306030988	€ 80.000,00	100%	Gestione farmacie comunali
Idroelettrica MCL s.c.r.l.	01856570989	€ 520,00	0,59%	Produzione e vendita di energia elettrica
Secoval srl	02443420985	€ 2.841,00	5,776%	Esercizio sovracomunale di

				funzioni e/o servizi strumentali
BCC del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda	00285660171	€ 1.032,00	0,01833%	Attività bancaria
Azienda speciale consortile per i servizi alla persona	02803260989	€ 3.649,45	11,89%	Servizi sociali alla persona
CBBO	01669660989	€ 40.000,00	4,057%	Servizio raccolta rifiuti

L'Amministrazione, tramite il Segretario RPCT e l'Ufficio competente per i rapporti con le partecipate, provvede ad attivarsi con azioni di impulso verso i soggetti sopra detti, finalizzate al rispetto degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, e a promuovere, per il tramite del Segretario Comunale, in veste di RPCT, con apposite mail di promemoria /note /circolari, l'osservanza delle relative norme.